

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Profili definitivi; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa

1. Premessa

La giustizia riparativa presenta una dimensione originaria e uno spessore giuridico-operativo che portano a concepirla come un paradigma di giustizia a sé stante, culturalmente e metodologicamente autonomo, contenutisticamente innovativo, spendibile in ogni stato e grado del procedimento e volto a rinnovare alla radice l'approccio e la risposta al crimine.

Nell'affrontare le modalità di inclusione della giustizia riparativa nell'ambito dell'esecuzione penale, come da mandato, i componenti il Tavolo 13 (da qui in avanti i CTv13) ritengono essenziale ribadire come la giustizia riparativa non possa né debba essere considerata una modalità di declinazione delle risposte sanzionatorie, tradizionalmente improntate al binomio retribuzione-prevenzione.

I CTv13 ritengono pertanto che il lavoro sulle possibilità di ingresso della giustizia riparativa nell'esecuzione della pena vada contestualizzato in una più ampia dimensione di *policy*, in cui la *restorative justice* venga vista, appunto, come paradigma autonomo, suscettibile di entrare in un vitale rapporto di complementarità con la giustizia penale nel suo complesso.

2. La questione definitiva.

È essenziale cominciare dalla questione definitiva perché la giustizia riparativa lancia una sfida importante, già a partire dal *nomen*: quella di “superare la logica del castigo, muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società, o un comportamento che incrina l'ordine costituito – e che richiede una pena da espiare – bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato”¹.

Anche la Direttiva 2012/29/UE – contenente norme minime in materie di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – sottolinea il fatto che “il reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime”².

Le questioni fondamentali per la giustizia riparativa, dunque, non sono più (o non più soltanto) “chi merita di essere punito” e “con quali sanzioni”, bensì “chi soffre” e “cosa può essere fatto per riparare il danno”; laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato.

Il *focus* sulla vittima non deve, tuttavia, far venir meno la consapevolezza che il reato resta un fenomeno complesso, implicante un gamma ampia e articolata di variabili

¹ A. Ceretti, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, 2001, p. 307 e ss.

² Cfr. G. Bazemore, *Rock and Roll, Restorative Justice, and the Continuum of the Real World: A Response to “Purism” in Operationalizing Restorative Justice*, in *Contemporary Justice Review*, 2000, 3(4), pp. 459 e 464. Tale affermazione ora ripresa dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sub considerando (9): «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime».

(bisogni, motivazioni, interazioni, linguaggi, diritti, aspettative, costruzioni, rappresentazioni) che interessano trasversalmente tutti gli attori coinvolti, l'*entourage* parentale ambientale e sociale, la struttura istituzionale, sicché la riparazione non può che essere concepita come complessivo riequilibrio, ai vari livelli, del danno nella sua dimensione globale anche in un'ottica di prevenzione di danni futuri (Hulsman, Baratta, De Leo, Faget).

Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento. L'azione riparativa è da intendersi non già in una prospettiva compensatoria e di indennizzo, ma come un'attivazione che assume l'irreparabilità intrinseca di ogni gesto di ingiustizia (di per sé ineliminabile) e rilancia, al contempo, la possibilità di progettare un agire responsabile per il futuro.

Attraverso i programmi di giustizia riparativa non si ripara dunque il danno³, ma si progettano (preferibilmente in spazi nuovamente aperti alla relazione diretta fra le parti) azioni consapevoli e responsabili verso l'altro, che possano ridare significato, laddove possibile, ai legami fiduciari fra le persone. Come ricordano i documenti internazionali sopra menzionati, i programmi di giustizia riparativa hanno come obiettivo "la reintegrazione della vittima e del reo", perché possano essere coinvolti, nella progettazione di un'azione che guarda al futuro come persone nuovamente integre, e non sminuite per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa.

Alla luce di queste considerazioni, con la consapevolezza della dimensione ampia e ricca di potenzialità della giustizia riparativa, e sulla base del dibattito formatosi nella migliore dottrina italiana ed internazionale, si richiamano le definizioni più recenti di giustizia riparativa.

Ancorché, infatti, «molte delle definizioni normative di fonte sovranazionale⁴, più che proporre una vera e propria nozione di *restorative justice*, tendano ad offrire una cornice in cui si collocano prassi e procedure a cui viene generalmente riconosciuto carattere riparativo (i c.d. *restorative processes*)»⁵, sono da considerare quali punti di riferimento essenziali:

(a) la nozione di giustizia riparativa contenuta nei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, elaborati dalle Nazioni Unite:

«La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi [sentencing circles]»⁶.

³ Bouchard M., Mierolo G., *Offesa e Riparazione*, Bruno Mondadori, 2005.

⁴ In argomento v. C. Mazzucato, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in G. Così, M.A. Foddai, *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 170 s.

⁵ G. Lodigiani, G. Mannozi, *Corso di Giustizia riparativa*, Giappichelli, Torino (in corso di pubblicazione).

⁶ *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, § 1 (2). Si riporta qui di seguito il testo nella lingua originale «“Restorative process” means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles». L'organizzazione che l'ha emanata – le Nazioni Unite – e l'intrinseca struttura definitoria conferiscono a questa definizione rispettivamente *autorevolezza* e *affidabilità scientifica*, sicché essa è da considerare *referimento essenziale ed imprescindibile in materia*.

(b) la nozione contenuta nella Direttiva 29/2012/UE:

«“giustizia riparativa”: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

Si dà conto altresì che nella Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, la giustizia riparativa viene definita a partire dai suoi contenuti operativo-funzionali:

- «La Giustizia riparativa comprende approcci e programmi basati su diversi postulati:
- a. la risposta portata al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima;
 - b. occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni;
 - c. le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno che ha causato;
 - d. la comunità è tenuta a contribuire a tale processo»⁷.

L'approccio delineato – incentrato sul rapporto reo-vittima-comunità e focalizzato principalmente sulla riparazione del danno provocato dal reato e sulla responsabilizzazione del reo – non può non confrontarsi con la dimensione della complessità che coinvolge le relazioni tra le parti in gioco e le rispettive difficoltà e aspettative, già sopra delineate.

Sono altresì rilevanti, sotto il profilo definitorio, le linee-guida per la *Better Implementation of Mediation in the Member States of the Council of Europe*, dove si fa ancora una volta riferimento ai *restorative justice processes* (inclusa la mediazione) che possono servire come alternativa alla giustizia convenzionale e come strumento per la gestione dei conflitti, stanti le loro potenzialità riparative e di prevenzione-contenimento della recidiva⁸.

3. Le caratteristiche qualitative dei programmi di giustizia riparativa

Le definizioni sopra individuate contengono gli elementi salienti per riflettere sugli strumenti operativi riconducibili alla giustizia riparativa.

Secondo i CTv13 la giustizia riparativa richiede un orientamento forte dei propri contenuti teorici e operativi alla vittima e/o alla comunità⁹. Perché un programma possa essere considerato come percorso di giustizia riparativa, sono imprescindibili¹⁰:

⁷ Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle «Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation», adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010 nel corso della 1075° riunione dei Delegati dei Ministri. La citazione è tratta dall'Appendice II alla Raccomandazione CM/Rec(2010)1 - Glossario dei termini utilizzati.

⁸ EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ), *Better implementation of mediation in the member States of the Council of Europe*. Le linee guida sono relative all'applicazione delle seguenti Raccomandazioni: R(98)1 sulla mediazione familiare; - R(2002)10 sulla mediazione in materia civile; R (99)19 sulla mediazione in materia penale; R (2001)9 sulle alternative al processo tra autorità amministrative e privato cittadini.

⁹ Cfr. H. Zehr, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990, p. 31. Cfr. anche T. Newell, *Forgiving Justice. A Quaker Vision for Criminal Justice*, Quaker Books, London, 2007, secondo il quale: «Restorative Justice sees crime as injury rather than law-breaking and

- 1) la “partecipazione attiva” di reo e vittima e comunità alla gestione degli effetti distruttivi prodotti dal comportamento deviante e alla soluzione del conflitto nascente dal reato. Si tratta, per le persone coinvolte, di riappropriarsi della capacità di parola, partecipando a un percorso dialogico di riconoscimento nel quale viene restituita dignità ai vissuti e alle narrazioni di ciascuno, come premessa per fondare o ri-fondare la capacità di progettare e impegnarsi in un’azione che ripara;
- 2) il “riconoscimento della vittima”, e “la riparazione dell’offesa nella sua dimensione globale”: è perciò da considerare anche la dimensione emozionale dell’offesa, i sentimenti sociali che ne derivano e che causano in chi è vittima la perdita del senso di fiducia negli altri e la nascita di un vissuto di insicurezza individuale tale da indurre persino a modificare le abitudini di vita.
- 3) “l’autoresponsabilizzazione del reo”: il percorso prospettato dovrebbe condurre il reo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a maturare un concetto di responsabilità “verso” l’altro, ad avvertire, appunto, la necessità di riparazione; gli autori di reato coinvolti nei percorsi di giustizia riparativa (nella mediazione reo/vittima in particolare) hanno la possibilità di esplorare il significato e il contenuto della norma violata¹¹ in modo concreto e non astratto attraverso l’ascolto della narrazione di una singolare esperienza esistenziale (quella della vittima);
- 4) “il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione”, non soltanto quale destinataria di politiche di riparazione ma anche quale attore sociale nel percorso di pace che muove dall’azione riparativa del reo¹². La qualità del coinvolgimento delle opinione pubblica è dunque essenziale anche per far maturare l’idea di una nuova “sicurezza” da non ricercare necessariamente nella repressione;
- 5) la “consensualità”: i programmi di giustizia riparativa richiedono il consenso consapevole, informato, spontaneo e revocabile delle parti (art. 1 Racc., art. 7 Basic Rules), avente ad oggetto le fasi dell’iter, la partecipazione alle esperienze di mediazione *face to face*, ai *conference group*, alle mediazione

justice as healing rather than punishment»; R. E. Barnett, *Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice*, in *Ethics*, 87 (4), pp. 279-301. Nella letteratura italiana v. E. Venafro, *Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in E. Venafro, C. Piemontese (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, p. 12 s.

¹⁰ Per uno più compiuto svolgimento degli argomenti proposti si rinvia a G. Mannozi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 100 ss.

¹¹ Sulla mediazione come “ermeneutica del valore” protetto dalla norma incriminatrice si rinvia a G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 152 ss.

¹² Cfr. A. Ceretti, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., anche in riferimento a due ulteriori finalità della giustizia riparativa, vale a dire:

a) “il rafforzamento degli standard morali”: dalla gestione comunicativa e comunitaria del conflitto e dallo svolgimento di concrete attività di riparazione dovrebbero emergere concrete indicazioni di comportamento per i consociati, che vanno proprio nel senso auspicato dalle teorie della prevenzione generale positiva;

b) “il contenimento dell’allarme sociale”: mediante l’effettiva restituzione alla comunità della gestione di determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione della sicurezza da parte dei consociati.

- con vittima aspecifica ecc., e gli eventuali accordi riparativi e/o risarcitori (art. 31 Racc., art. 7 e 12 Basic Rules);
- 6) la “confidenzialità” della mediazione: implica che l’incontro di mediazione sia protetto ed impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno dei suoi contenuti (art. 2 Racc., art. 13 Basic Rules); tale regola permette un dialogo pieno tra le parti in un clima di fiducia, la trattazione del conflitto nel suo complesso e in tutte le sue implicazioni, facilitando quindi il raggiungimento di forme di riconoscimento reciproco e di riparazione. In Italia, soltanto nel decreto legislativo 274/2000 concernente la giurisdizione penale del giudice di pace, si precisa “l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori” (art. 29 c.4). Tale principio dovrà essere esteso a tutti i contesti nei quali interverranno le pratiche di mediazione, contestualmente alla previsione, tassativamente determinata, dei casi nei quali i mediatori dovranno derogare a tale principio;
 - 7) la “volontarietà dell’accordo raggiunto tra le parti”: gli accordi che nascono dai programmi di RJ debbono essere conclusi volontariamente sebbene sotto la guida dei mediatori, e non possono scaturire da decisioni prese altrove (per esempio dall’autorità giudiziaria); gli impegni riparatori devono rispondere ai criteri di “ragionevolezza e proporzione” (art. 31 Racc., art. 7 Basic Rules).

4. I principali strumenti della giustizia riparativa

Gli **strumenti principali** della **giustizia riparativa** possono essere considerati, secondo uno schema gradualistico (dagli strumenti con componenti riparative, agli strumenti pienamente riparativi, a quelli riconciliativi e mediatori) che includa, in via di prima approssimazione, i seguenti istituti:

- la mediazione autore-vittima (*Victim-Offender Mediation*): è lo strumento principale, definito dalla Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d’Europa come quel “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)”¹³; la mediazione può essere effettuata anche con vittima aspecifica;
- le scuse formali (*apologies / making amends*) alla vittima da parte dell’autore del reato: sono spesso contenute in una lettera in cui il reo descrive il proprio comportamento e dichiara di esserne pienamente responsabile¹⁴;

¹³ In Italia la mediazione autore di reato-vittima viene svolta con risultati positivi già dalla metà degli anni 90 presso gli uffici per la mediazione penale minorile sparsi sul territorio nazionale ed è stata sperimentata, tra il 2009 al 2012, anche nell’ambito dell’esecuzione penale adulti, a opera dei mediatori penali incaricati dall’Osservatorio per la Giustizia riparativa presso il DAP. Si precisa che tale attività ha riguardato, sia nel contesto minorile che degli adulti, anche persone coinvolte in reati di gravità medio alta.

¹⁴ Nella pratica realizzata fino a oggi presso gli uffici per la mediazione l’invio di una lettera alla vittima è stata la modalità adottata in quelle situazioni nelle quali non è stato possibile ottenere il consenso a un incontro diretto autore di reato-vittima, ma, nonostante ciò, il reo ha espresso il desiderio di un gesto riparativo seppur unilaterale e la vittima ha manifestato la disponibilità a ricevere una comunicazione indiretta da lui. Si sottolinea l’importanza dell’accompagnamento del mediatore per far sì che tale scambio dialogico indiretto avvenga sempre su base consensuale, nel rispetto dei desideri e dei vissuti di entrambe le parti e non crei effetti di vittimizzazione secondaria. Si censurano le iniziative unilaterali (di avvocati, operatori sociali che hanno in carico l’autore di reato) il quali, seppur in buona fede, a volte si fanno promotori dell’invio di lettere alla vittime, senza che sia rispettato il principio di volontarietà e di reciprocità (nessuno chiede alla vittima se desidera ricevere una lettera dal reo).

- gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (*Victim/Community Impact Panel*): sono una specie di *forum* nel quale un gruppo ristretto di vittime (4 o 5 al massimo) esprime a un piccolo gruppo di autori di reato – diversi da coloro che hanno commesso i reati nei loro confronti – gli effetti dannosi o comunque negativi sulla loro esistenza e su quella dei familiari o anche della comunità di appartenenza derivanti dalla commissione di un reato. Le vittime possono così esprimere le sensazioni, le difficoltà, il disagio derivanti dall'esperienza di vittimizzazione e gli autori di reato possono prendere coscienza di tutti i profili di dannosità delle azioni delittuose;
- gli incontri di mediazione allargata, che tendono a realizzare un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (*Community/Family Group Conferencing*) finalizzato a decidere collettivamente le modalità di gestire il conflitto nascente dal reato;
- i *conference groups*. L'espressione *conference group* può essere tradotta con *gruppo di discussione* e può essere vista, per molti aspetti, come una modalità operativa (dialogo guidato da un mediatore/facilitatore) del *dialogo esteso ai gruppi parentali e/o del territorio*¹⁵.

La *mediazione con vittima a-specifica* merita qualche considerazione ulteriore: ancora poco sperimentata in Italia, essa contempla un incontro di mediazione fra l'autore di un determinato reato e la vittima di una vicenda criminosa diversa (ma innescata dalla commissione di un reato della stessa specie). In altre parole, la fattispecie di reato rimane la stessa ma il reo si confronta non con la vittima diretta o indiretta, bensì con la vittima di un reato diverso ancorché qualitativamente omogeneo a quello commesso. Tale pratica assume particolare valore perché offre, laddove non sia praticabile l'ipotesi di un incontro diretto fra vittima e reo, uno spazio di narrazione e di riflessione sulle conseguenze generate da determinati comportamenti illeciti evidenziando il bisogno di riparazione delle vittime.

Nell'esperienza italiana può richiamarsi l'esempio fornito dal Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione di Milano¹⁶, ove tale modalità è stata efficacemente sperimentata quando, per ragioni diverse, l'incontro diretto fra vittima e reo non è stato praticabile, e in particolare:

- nei casi di indisponibilità della persona offesa

¹⁵ Tale pratica, anch'essa ancora poco utilizzata in Italia, risulta molto utile per coinvolgere nei programmi di giustizia riparativa le c.d. vittime secondarie, vale a dire tutti quei soggetti che seppur non diretti protagonisti del fatto, patiscono gli effetti negativi del reato commesso e hanno un interesse a essere coinvolti nella definizione delle forme di riparazione anche con visibilità collettiva e degli accordi per il futuro. In riferimento a questo strumento di RJ giova citare l'esperienza virtuosa che il gruppo di mediazione di Milano ha realizzato e sta realizzando presso la Casa di reclusione di Milano Bollate (2010-2012), presso la Casa Circondariale di Torre del Gallo a Pavia (2013 e tutt'ora in corso), presso la Casa Circondariale di Vigevano (2015). Si tratta di esperienze di dialogo allargato fra gruppi di detenuti, gruppi di operatori, e gruppi di cittadini dei territori limitrofi al carcere, in qualità di rappresentanti della collettività lesa dal reato, mediante l'accompagnamento e la facilitazione di mediatori esperti. Tali percorsi hanno permesso ai condannati di giungere a definire e poi svolgere attività riparative di vario genere (verso la propria vittima, verso una vittima aspecifica, verso la collettività) a partire da un'approfondita riflessione sui significati del riparare maturata all'interno di una dimensione dialogica con delle vittime e in stretta connessione con gli operatori sociali di riferimento.

¹⁶ Si fa riferimento all'esperienza dei mediatori/formatori che operano dal 1998 presso l'Ufficio per la Mediazione penale minorile di Milano (oggi Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione), i quali hanno fondato nel 2008 la Cooperativa DIKE (già Associazione dal 2001) e operano nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa con esperienza teorico-pratica più che ventennale.

- nei casi nei quali il notevole lasso di tempo intercorso fra il reato commesso e l'intervento di mediazione ha compromesso la disponibilità delle vittime a partecipare a un incontro diretto
- nei casi nei quali i mediatori hanno valutato inopportuno un incontro diretto in relazione alla specifica tipologia di reato commesso e alle dinamiche presenti fra le parti.

I casi affrontati con questo schema operativo hanno visto, per la maggior parte, la partecipazione di una vittima di un reato analogo (furto, rapina, lesioni personali, omicidio); nondimeno, in talune ipotesi, i mediatori hanno ritenuto opportuno spingersi oltre e hanno affiancato agli autori dei reati di atti persecutori e di violenza sessuale due operatrici sociali, rispettivamente una psicologa dello sportello antistalking dell'Ospedale Niguarda di Milano ed una criminologa specializzata a trattare con rei e vittime di reati sessuali (anche in questi casi la valutazione di tutti i partecipanti è stata molto positiva perché percorsi simili hanno consentito agli autori di reato – in un contesto non giudicante - di percepire il disvalore del proprio gesto altamente deviante e di entrare in contatto con i vissuti che le vittime si trovano abitualmente ad affrontare all'interno di esperienze tanto dolorose).

Per quanto riguarda l'esperienza dell'Osservatorio per la Giustizia Riparativa presso il DAP, esperienza sviluppatasi dal 2009 al 2012, lo strumento in discussione è stato utilizzato dai mediatori penali accanto alla mediazione diretta fra reo e vittima in relazione a reati molto gravi (come l'omicidio).